

## PRETURA ROMA

24 MARZO 1992

ESTENSORE: CAMPOLONGO

PARTI: FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.

RAI

*dimento stesso essendo già intervenuta rettifica, mentre per quella parte del commento seguito al comunicato rettificatorio e contenente notizie contrarie a verità la Società ricorrente ben avrebbe potuto, di nuovo, a norma dell'art. 10 della legge 223/90 chiedere alla RAI idonea rettifica, inviandone il relativo testo).*

**Programma televisivo contenente notizie contrarie a verità • Rettifica seguita da replica del soggetto autore dell'affermazione lesiva • Richiesta provvedimento cautelare • Inammissibilità.**

*Ai sensi dell'art. 10 della legge 223 del 6 agosto 1990 chi si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica da effettuarsi nelle 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta in fascia oraria e con rilievo corrispondente a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Senonché, se è vero che il citato art. 10 fa salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, tuttavia bisogna distinguere a seconda che il soggetto leso abbia o meno chiesto la rettifica e che debba rettifica sia stata o meno trasmessa.*

*(Nella specie la RAI ha assolto agli obblighi di rettifica. Tuttavia al comunicato di rettifica è seguito un commento che, a giudizio del ricorrente, avrebbe svuotato di contenuto la rettifica stessa, così da indurre il soggetto leso a richiedere il provvedimento cautelare. Il Pretore ha ritenuto inammissibile il prove-*

\* In generale, per un primo commento all'art. 10 della legge 6 agosto 1990 e alle differenze con il pre-vigente art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in questa Rivista, 1990, p. 833 ss.; P. LAX, *Commento all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in AA.VV., *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, Commento alla legge 6 agosto 1990, n. 223, Milano, 1991, p. 220 nonché G. CORASANITI, *Commento all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1991, p. 824 ss.

Ancora in generale, sulle differenze tra la disciplina della rettifica a mezzo stampa e la disciplina della rettifica radiotelevisiva, cfr. P. LAX, *Il diritto di rettifica*, p. 70 ss. Ed in questa sede si è notato come il pre-vigente art. 7 legge 103/75 non richiama espressamente l'art. 700 cod. proc. civ. così che « in materia di radiotelevisione, il ricorso cautelare d'urgenza per la pubblicazione della rettifica seguirà in toto la disciplina codicistica e, pertanto, il Pretore dovrà accertare tanto il 'fumus boni iuris', consistente nella oggettiva contrarietà della notizia alla verità, quanto il 'periculum in mora', consistente nella sussistenza della imminenza e irreparabilità della lesione prospettata »: così P. LAX, *op. ult. cit.*, p. 87. Si è ancora notato che nella rettifica a mezzo stampa il procedimento tipizzato ex art. 700 cod. proc. civ. nell'art. 8 legge sulla stampa può concludersi soltanto con l'ordine di pubblicazione del testo di rettifica formulato dal richiedente (o col rigetto del ricorso) laddove il procedimento cautelare ordinario, in tema di rettifica radiotelevisiva, può concludersi con qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo dal Pretore ad evitare il pregiudizio imminente ed irreparabile: cfr., in tal senso, A. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1987, IV, 405 e 415.

Relativamente al problema della ricorribilità al Pretore ex art. 700 cod. proc. civ. per la pubblicazione della rettifica alla luce dell'art. 10 legge n. 223/90, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica*, cit., p. 847.

V.R.

**RILIEVO IN FATTO.** — Con ricorso notificato il 3 marzo 1992 la Fidia Farmaceutici S.p.A. conveniva in giudizio la RAI S.p.A., lamentando che nel corso della rubrica « Insieme » trasmessa sulla terza rete il 15 febbraio 1992 alle ore 19,45 era andato in onda un servizio su « I farmaci inutili » nel quale il dott. Cagliano su sollecitazione del giornalista Gentiloni, aveva affermato:

1) la inutilità dei farmaci « Sygen » e « Cranassial », prodotti da essa ricorrente, per « malattie del sistema nervoso ed il Sygen, in particolare, contro l'invecchiamento del cervello in trombosi cerebrale »;

2) la mancata sottoposizione di tali farmaci ai prescritti controlli alla scadenza del 1991, omissione questa tollerata dal Ministero della Sanità, che aveva consentito indebitamente una dilazione di 5 anni, lasciando senza risposta un'interrogazione parlamentare al riguardo;

3) la mancata commercializzazione dei medesimi farmaci in paesi in cui — come Stati Uniti, Svezia ed Inghilterra — i controlli erano solitamente più severi;

che siffatte affermazioni erano false e fuorvianti, in quanto:

1) nessuno dei due farmaci era mai stato soggetto ad indicazione o prescrizione per fenomeni di senescenza del sistema nervoso centrale, mentre lo Sygen era indirizzato al ripristino di funzioni cerebrali lese da fatti acuti e, comunque, era temerario affermare che gli stessi fossero privi di efficacia clinica;

2) i medesimi farmaci erano stati tempestivamente assoggettati alle verifiche in sede ministeriale alla prescritta scadenza del 1991 ed il Ministero della Sanità aveva risposto all'interrogazione parlamentare sul punto, smentendo la addebitata omissione di controllo;

3) la mancata commercializzazione dei farmaci in taluni paesi era dovuta non alla rigidità dei controlli, ma a sue scelte di politica aziendale;

che, a seguito di sua diffida e richiesta di rettifica delle notizie false e caluniose, la RAI aveva mandato in onda, in coda alla rubrica « Insieme » trasmessa il 22 febbraio 1992, il comunicato di rettifica richiesto, cui — peraltro — aveva fatto seguito una replica fatta convenire dal dott. Cagliano, la quale costituiva

conferma delle precedenti affermazioni false e caluniose;

che, tale comportamento aveva frustrato le finalità della rettifica ed ulteriormente aggravato le conseguenze del precedente illecito, anche in considerazione del fatto che il giornalista della RAI aveva preannunciato una nuova trattazione dell'argomento nella successiva trasmissione del 7 marzo 1992;

che era suo interesse ottenere misure preventive in sede cautelare volta al contenimento dei danni discendenti dalle aggressioni già verificate ed alla prevenzione di nuove.

Instauratosi il contraddittorio, la RAI, eccepiva la inammissibilità ed infondatezza delle istanze cautelari avanzate nei suoi confronti, affermando che la trasmissione « Insieme » del 7 marzo 1992 non avrebbe avuto ad oggetto i farmaci della ricorrente; che la notizia della mancata sottoposizione di detti farmaci alle prescritte verifiche in sede ministeriale e dell'omessa risposta del Ministero della Sanità all'interrogazione parlamentare sul punto si era rivelata falsa solo dopo la notifica del ricorso introduttivo, mentre le era stata confermata prima della trasmissione del 22 febbraio 1992 dallo stesso onorevole che aveva presentato l'interrogazione; che, essendo stata già trasmessa la rettifica come richiesta dalla soc. Fidia, una nuova rettifica avrebbe potuto avere ad oggetto solo la replica del dott. Cagliano, ma che la ricorrente non aveva mai proposto un testo per una seconda rettifica.

Precisate dalla soc. Fidia la richieste definitive, la RAI inviava alla stessa in data 12 marzo 1992 il testo di un comunicato che intendeva trasmettere nella puntata del 14 marzo 1992 della rubrica « Insieme » nell'esercizio dello *jus poenitendi* del giornalista per la diffusione di un fatto successivamente rivelatosi inesatto, nel quale dava atto dell'avvenuta risposta del Ministero della Sanità all'interrogazione parlamentare e della regolarità delle procedura di controllo sui farmaci in esame.

Tale comunicato, peraltro, non veniva trasmesso a seguito della diffida in tal senso inviata dalla soc. Fidia.

**OSSERVA IN DIRITTO.** — Si rileva preliminarmente che, essendo stata in questa

sede lamentata dalla ricorrente la lesione di suoi interessi morali e materiali conseguente alla diffusione televisiva di notizie contrarie a verità, il caso in esame trae la sua disciplina nella legge n. 223 del 6 agosto 1990 la quale — all'art. 10 — appresta la tutela cui ha diritto chiunque ritenga che dalla diffusione di notizie contrarie a verità trasmesse nel corso di programmi radio-televisivi discenda la lesione di suoi diritti soggettivi.

Più precisamente, dolendosi la ricorrente non di una rappresentazione informativa tale da ledere la sua identità personale, ma della contrarietà al vero di quanto affermato nel corso della trasmissione « Insieme » del 15 febbraio 1992 e del 22 febbraio 1992 — come, riportato nella parte espositiva —, avente come conseguenza la lesione di suoi diritti morali e materiali, alla stessa può competere in via d'urgenza unicamente la tutela specificamente approntata dal citato art. 10.

Orbene, ai sensi di tale norma, chi si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica da effettuare nelle 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi, nel caso di specie, la RAI, ricevuta la richiesta di rettifica delle affermazioni contenute nella rubrica « Insieme » del 15 febbraio 1992, ha provveduto nella successiva trasmissione del 22 febbraio 1992 a farne leggere il testo come concordato tra le parti e, in coda ad esso, il giornalista Gentiloni ha dato lettura di una replica comunicata telefonicamente dal dott. Cagliano, aggiungendo che, se necessario, l'argomento sarebbe stato nuovamente trattato nella successiva trasmissione del 7 marzo 1992.

La ricorrente sostiene che la rettifica sarebbe stata svuotata di contenuto per effetto della replica ed ha chiesto giudizialmente che venisse: 1) inibita alla RAI la prosecuzione degli atti di denigrazione nei confronti suoi e dei suoi farmaci, eventualmente fissando una penale per ciascuna ulteriore violazione; 2) ordinare alla RAI la lettura del dispositivo dell'emanando provvedimento, in-

clusivo delle premesse della nota in data 9 marzo 1992, in apertura della rubrica « Insieme », nonché la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emanando provvedimento — sempre inclusivo della citata premessa — a cura e spese della resistente in numerosi quotidiani — nazionali e locali — specificamente elencati.

Senonché, se è vero che il più volte citato art. 10 fa salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, tuttavia bisogna distinguere a seconda che il soggetto leso abbia o meno chiesto la rettifica e che detta rettifica sia stata o meno trasmessa.

Nella specie, la RAI, con riferimento alla trasmissione del 15 febbraio 1992, ha assolto agli obblighi su di essa incombenti in base alla legge, provvedendo ad effettuare la rettifica come richiesta dalla controparte e con le modalità prescritte dal n. 3 dell'art. 10 citato.

Conseguentemente, è venuto meno il diritto della ricorrente ad agire in via cautelare — salvo ogni eventuale diritto, da azionare in via ordinaria, al risarcimento del danno — con riferimento a quanto avvenuto nella trasmissione televisiva del 15 febbraio 1992 e l'indagine in questa sede va limitata all'esame della replica mandata in onda in coda alla rettifica nella trasmissione del 22 febbraio 1992.

Siffatta replica, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ha riguardato tutti i punti oggetto della rettifica richiesta dalla soc. Fidia e trasmessa dalla RAI, ma solo uno di essi e, precisamente, la mancata sottoposizione dei farmaci Cronassial e Sygen alle prescritte verifiche in sede ministeriale.

Infatti, nella replica si è in primo luogo affermato che dei farmaci veniva fatto un uso largamente improprio — come riconosciuto dalla stesso Ministero della Sanità — riferendosi la loro efficacia, comprovata da sperimentazione clinica, ad una condizione rara e diversa da quella per la quale erano comunemente usati e successivamente ribadito, quanto alle verifiche in sede ministeriale, l'avvenuta concessione alla soc. Fidia di una dilazione di cinque anni (sino al 1996) per provare l'utilità del Cronassial, nonché la mancata risposta del Ministro della Sanità ad una interrogazione parlamentare al riguardo.

Orbene, la prima affermazione non appare frustrante delle finalità della rettifica, riferendosi per un verso non già all'inefficacia ed inutilità dei farmaci, ma all'uso improprio di essi — che non può farsi carico alla ricorrente — e riconoscendo per altro verso l'efficacia degli stessi nei rari casi in cui non erano usati impropriamente.

Pertanto, non trattandosi di affermazioni contrarie al vero e non apparendo le stesse lesive di diritti soggettivi della ricorrente, con riferimento ad esse non vi è luogo per l'emissione di provvedimenti cautelari.

Resta da esaminare il secondo punto oggetto di replica, con il quale — come riconosciuto dalla stessa resistente — è stata affermata circostanza contraria al vero, essendo risultata pacifica nel corso del procedimento l'avvenuta sopposizione dei farmaci alle prescritte verifiche in sede ministeriale e la risposta del Ministro della Sanità all'interrogazione parlamentare al riguardo, nel senso della affermazione della regolarità delle procedure adottate.

Su questo punto la soc. Fidia ben avrebbe potuto, a norma dell'art. 10 della legge 223 del 1990, chiedere alla RAI idonea rettifica, inviandone il relativo testo.

Di tale facoltà la stessa non ha ritenuto di avvalersi, preferendo adire direttamente l'autorità giudiziaria in sede cautelare.

Senonché, tenendo l'istituto nella fattispecie a portare alla conoscenza del pubblico l'opinione di chi si ritiene lesa dalla diffusione di notizie contrarie alla verità, è onere di questi proporre un testo di rettifica contenente la propria versione dei fatti controversi, nonché formulare tale testo in modo che esso risulti rispondente ai canoni della proporzionalità, pertinenza ed insuscettibilità di dar luogo a responsabilità penali.

Nella specie, tale onere non è stato assolto dalla soc. Fidia né con il ricorso introduttivo, né con le note 9 marzo 1992, ove la stessa ha precisato le proprie istanze.

Comunque, quand'anche si volesse attribuire il valore di testo della rettifica alle premesse di dette note, le stesse non costituirebbero testo idoneo, posto che non rispondano: 1) né al criterio della pertinenza, facendo nuovamente riferi-

mento alla trasmissione « Insieme » del 15 febbraio 1992 e, sia pure larvatamente, al tema dell'efficacia dei farmaci, fatti questi già coperti dalla rettifica avvenuta il 22 febbraio 1992; 2) né al criterio della proporzionalità, stante la lunghezza del testo della rettifica rispetto a quella della replica contestata; 3) né all'obbligo di evitare la possibilità di dar luogo ad eventuali responsabilità penali, in quanto verrebbe chiesto di diffondere un comunicato che attribuisce ai responsabili del programma fatti penalmente rilevanti (diffamazione).

Pertanto, essendo riservato l'esercizio del diritto di rettifica, sia per l'an che per il *quomodo*, alla valutazione soggettiva della persona che si ritenga offesa — al cui insindacabile apprezzamento è rimesso di fissare il contenuto ed i termini della rettifica — ed essendo, quindi, inibito al giudice di emendare il testo eventualmente predisposto ovvero di prendere ad una autonoma predisposizione di essa, difettano i presupposti per ordinare in via cautelare alla RAI la chiesta rettifica.

Neppure, al fine di evitare il paventato reiterarsi del lamentato comportamento pregiudizievole, può accogliersi l'istanza di inibire alla RAI di proseguire nella diffusione di notizie denigratorie della soc. Fidia e dei suoi farmaci.

Infatti, una inibitoria generica di tal fatta si risolverebbe in una sorta di censura preventiva, come solo vietate dalla norma costituzionale e, comunque, il divieto di porre in essere attività lesive di diritti soggettivi si concreterebbe in una duplicazione del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

Al rigetto dell'istanza di emissione dei provvedimenti cautelari atipici sopra indicati consegue la ricezione dell'ulteriore istanza di pubblicazione sulla stampa quotidiana del presente provvedimento, posto che una siffatta pronuncia ha natura accessoria e presuppone l'emissione di un provvedimento di condanna, nella specie inesistente.

Ove, poi, tale istanza dovesse intendersi, come sembrerebbe dal tenore delle conclusioni precisate nella nota del 9 marzo 1992, quale una sorta di ulteriore rettifica da effettuarsi, oltre a quella richiesta tramite il mezzo televisivo, anche a mezzo stampa, la stessa sarebbe parimenti inaccoglibile, in quanto la ret-

tifica può e deve avvenire unicamente attraverso lo stesso mezzo, di diffusione delle notizie assertivamente lesive di diritti soggettivi.

Per completezza di esposizione deve, comunque, rilevare come la RAI, pur non essendone stata richiesta, si fosse offerta di trasmettere, nell'esercizio dell'*jus poenitenti* del giornalista per la diffusione di un fatto successivamente rivelatosi inesatto, un comunicato da leggere nel corso della rubrica « Insieme » del 14 marzo 1992 nel quale riconosceva la non rispondenza al vero dell'asserita irregolarità delle procedure adottate in sede ministeriale e presentava le sue scuse per l'accaduto, comunicato questo poi non diffuso in conseguenza di diffida della società ricorrente, pur presentandosi esso idoneo e sufficiente ad evitare in via provvisoria l'aggravarsi della situazione pregiudizievole lamentata.

Attesa la particolarità della controversia e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi di equità per compensare interamente tra le parti le spese del procedimento.

P.T.M. rigetta l'istanza *ex art. 700* cod. proc. civ. e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.